



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 685 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 6 giugno 2018 collegato alla risoluzione 6 giugno 2018, n. 210 (Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Relazione sull'attività svolta nell'anno 2017).

Il Consiglio regionale

Viste:

- la risoluzione 6 giugno 2018, n. 210 (Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Relazione sull'attività svolta nell'anno 2017) con cui:
 1. si esprime apprezzamento per l'attività e i risultati conseguiti dal Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Toscana, come emersi dalla relazione annuale 2018;
 2. si ribadisce l'impegno assunto con la legge regionale 19 novembre 2009, n.69 (Norme per l'istituzione del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) a contribuire, attraverso tale organo, ad assicurare la finalità rieducativa della pena ed il reinserimento sociale dei condannati ed, inoltre, ad assicurare ai detenuti l'effettivo godimento dei diritti civili e sociali nonché la rimozione degli ostacoli al godimento di tali diritti all'interno delle strutture restrittive della libertà personale.
- la l.r. 69/2009.

Rilevato che il Garante regionale svolge la sua attività a favore delle persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personali come, in particolare, i soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, negli ospedali psichiatrici giudiziari, i soggetti ospitati nei centri di identificazione ed espulsione, i soggetti presenti nelle strutture sanitarie nonché, più in generale, le persone private a qualsiasi titolo della libertà personale;

Ricordato che:

- tra le funzioni svolte da tale figura vi sono quelle di assumere ogni iniziativa volta a verificare che ai soggetti in questione siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro, segnalando nel caso eventuali fattori di rischio o di danno, attivandosi, se necessario, presso le amministrazioni al fine di verificare l'effettivo impegno a risolvere eventuali criticità e la erogazione dei servizi ad esse competenti;
- il Garante ha inoltre il compito di formulare indicazioni e proposte, anche su richiesta degli stessi organi regionali o territoriali competenti, in merito agli interventi amministrativi e a carattere normativo volti ad assicurare il pieno rispetto dei diritti dei soggetti interessati, oltre che quello di proporre iniziative di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale alle strutture regionali competenti.

Preso atto che la l.r. 69/2009 prevede altresì, fra le funzioni del Garante regionale, anche la promozione relativa all'istituzione dei garanti locali delle persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personali attuando anche forme di collaborazione e scambio di dati con gli stessi, in relazione alle attività di cui alla medesima l.r. 69/2009;

Richiamati la legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e il decreto-legge 23 dicembre 2013, n.146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, i quali, rispettivamente all'articolo 35 e all'articolo 7, fanno esplicito riferimento ai "garanti locali" o "territoriali".

Dato atto che nella illustrazione della relazione in Prima Commissione svoltasi il 30 maggio u.s., anche in relazione a quanto contenuto nella stessa, si è sottolineata l'importanza che nei territori, ove sono presenti degli istituti penitenziari, sia presente la figura del Garante comunale, in quanto, grazie ad una maggiore possibilità di frequenza nei rapporti e colloqui con i detenuti è possibile effettuare un migliore monitoraggio di quelle che sono le necessità e le istanze di tali soggetti;

Considerato che in Toscana, attualmente, non in tutti i comuni nei quali vi è un istituto di pena è presente il Garante comunale dei detenuti nonostante negli anni sia risultata evidente l'importanza della presenza di tale figura in quanto essa funge anche da ponte per le istanze e le richieste di attenzione dei carcerati in relazione alle loro problematiche o al loro stato;

Assume l'impegno

tramite l'Ufficio di Presidenza, di concerto con la Giunta regionale e in raccordo con il Garante dei detenuti, affinché, per le finalità richiamate in narrativa, possa essere intrapresa ogni iniziativa utile nei confronti degli enti locali per sollecitare e promuovere la nomina dei garanti territoriali laddove non risultano essere presenti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

LA PRESIDENTE

Lucia De Robertis

IL SEGRETARI

Marco Casucci